



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Copia

Adunanza Ordinaria - Pubblica - seduta Pubblica

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012**

Oggi diciannove Aprile duemiladodici alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato ai sensi del combinato disposto dell'art.38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, dello Statuto Comunale e del vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, con appositi avvisi a domicilio.

All'appello risultano :

TROMBETTI VANES	Presidente Consiglio	Presente
LAMBERTINI LORETTA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLATI BARBARA	Consigliere Comunale	Presente
ZECCHI EMANUELE	Consigliere Comunale	Presente
CASTALDINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
LO CONTE DANIELA	Consigliere Comunale	Presente
CORBACELLA ALESSANDRA	Consigliere Comunale	Presente
DANI STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
LENZI GIULIANO	Consigliere Comunale	Presente
MALAVASI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LAZAR NINA	Consigliere Comunale	Presente
ZONARELLI DANNYE	Consigliere Comunale	Presente
CAZZARA GABRIELE	Consigliere Comunale	Presente
TRENTI CARLO	Consigliere Comunale	Presente
FILANGERI IGNAZIO	Consigliere Comunale	Presente
VITALE MATTEO	Consigliere Comunale	Presente
DE PASQUALE ANGELO	Consigliere Comunale	Presente

Partecipano alla seguente adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 3^a comma del vigente Statuto Comunale, i seguenti assessori non consiglieri:

Morena Grossi Salvatore Puzzo Cesare Landi

Presiede il Sig. Vanes Trombetti, svolge le funzioni di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Rita Petrucci. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

ZONARELLI DANNYE CORBACELLA ALESSANDRA FILANGERI IGNAZIO



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE n. 21 del 19 aprile 2011

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.**

Dato atto che gli argomenti delle Deliberazioni nn. 16 - 23 riguardano aspetti collegati con l'approvazione del Bilancio di previsione e sono pertanto strettamente connessi, il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio, li pone in discussione congiunta per poi procedere ad approvazione dei singoli punti.

La verbalizzazione degli interventi è riportata pertanto al punto 16.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi nastri magnetici, conservati a cura del Segretario Comunale.

Visti

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9 che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta municipale propria (IMU), che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ne prevede l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;

Rilevato che occorre pertanto adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili e delle altre norme cui i suddetti articoli fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI);

Considerato che l'IMU:

- ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2, del D.Lgs. n. 504/1992 (terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati), ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi, il concessionario di aree



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

demaniali e, in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, che detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta;

Considerato che il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base del 7,6 per cento, di cui al comma 6, primo periodo e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; non si applicano alla quota riservata allo Stato le detrazioni previste dal medesimo art. 13 e le detrazioni e riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dai Comuni;

Atteso che, ai sensi del comma 17, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, come determinati rispettivamente ai sensi degli articoli 2 e 13 del D.Lgs. 23/2011, variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquote di base derivanti dalle disposizioni dal medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, introdotte dal 2012, e in caso di incapienza ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che:

- dalle stime di gettito elaborate dall'Ente, applicando alla base dati disponibili le aliquote base previste dall'articolo 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 201/2011 (0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e aliquota 0,76 per cento per gli immobili diversi dai precedenti), emerge un gettito complessivo pari ad Euro 5.436.211,00, di cui Euro 3.374.382,00 di competenza del Comune ed Euro 2.061.829,00 di competenza dello Stato;
- l'applicazione al bilancio del Comune di Granarolo dell'Emilia del meccanismo previsto dal comma 17 dell'art. 13 sopra citato, tenuto conto del gettito IMU di competenza del Comune ad aliquote di base, combinato al taglio dei trasferimenti previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e dell'ulteriore taglio previsto dal D.L. n. 201/2011 art. 28, comporta minori trasferimenti statali delle risorse relative ai suddetti fondi (F.S.R, compartecipazione IVA, addizionale energia elettrica) per circa Euro 500.000,00;

Preso atto che per effetto delle suddette disposizioni il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU sperimentale ad aliquote di base, pur aumentando complessivamente il prelievo fiscale per i contribuenti, non produce effetti per il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria del Comune a fronte:

- dei costi sempre crescenti per mantenere i servizi di primaria utilità per i cittadini
- dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'aliquota IVA al 21% e ad al 23% dal prossimo mese di ottobre
- del generalizzato e costante aumento del costo dell'energia e dei prezzi petroliferi
- della necessità di raggiungere gli obiettivi imposti dalle regole del Patto di stabilità
- della necessità di non prevedere l'utilizzo degli oneri per concessioni edilizie e permessi di costruire per il finanziamento delle spese correnti
- della rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef allo 0,5 per cento in luogo dello 0,3;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Ritenuto pertanto di reperire le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente mediante la determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU sperimentale per l'anno 2012 nella misura di seguito indicata:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILE
aliquota ordinaria 0,86 per cento	per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate
aliquota ridotta 0,1 per cento	per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.
aliquota ridotta 0,43 per cento	a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente e relative pertinenze, come in premessa individuate; b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze come in premessa individuate; c) per l'unità immobiliare ad uso abitativo del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, unitamente alle pertinenze come in premessa individuate.
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, interamente concesse, dai soggetti passivi di imposta persona fisica, in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i cosiddetti "canoni concordati"
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, concesse in uso gratuito, con regolare contratto, ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale

DETRAZIONI	FATTISPECIE
detrazione di Euro 200 maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400. La maggiorazione di Euro 50 opera limitatamente agli anni 2012 e 2013. Entrambe le detrazioni sono rapportate al periodo durante il quale si manifesta la condizione per cui spetta la detrazione stessa.	a) per l'unità immobiliare ad uso abitativo adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente e per le relative pertinenze, come in premessa individuate b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, come in premessa individuate, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari c) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, possedute a titolo di proprietà o di



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

	<p>usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> <p>d) per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale</p> <p>e) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari</p>
--	--

Ritenuto di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni previste, pena l'esclusione dal diritto, di presentare al Servizio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'imposta dovuta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio;

Preso atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che attribuisce al Consiglio comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, restando pertanto preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato il vigente Regolamento delle Entrate Comunali adottato con delibera consiliare n. 101 del 30/12/2010, secondo le disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. N. 446/1997;

Visto lo schema di "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU" in corso di approvazione;

Visto il verbale della competente commissione consiliare riunitasi in data 16 aprile 2012;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con la seguente votazione: presenti n. 17 Consiglieri, contrari n. 5 Consiglieri (Gabriele Cazzara, Carlo Trenti, Ignazio Filangeri, Matteo Vitale e Angelo De Pasquale - appartenenti al gruppo "Impegno per Granarolo"), favorevoli n. 12 Consiglieri, si approva a maggioranza;

DELIBERA

1. di determinare a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla base delle motivazioni in premessa esposte, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) sperimentale:

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPONIBILE
aliquota ordinaria 0,86 per cento	per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate
aliquota ridotta 0,1 per cento	per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.
aliquota ridotta 0,43 per cento	a) per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente e relative pertinenze, come in premessa individuate; b) per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unitamente alle pertinenze come in premessa individuate; c) per l'unità immobiliare ad uso abitativo del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale, unitamente alle pertinenze come in premessa individuate.
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, interamente concesse, dai soggetti passivi di imposta persona fisica, in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i cosiddetti "canoni concordati"
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze come in premessa individuate, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
aliquota ridotta 0,76 per cento	per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, concesse in uso gratuito, con regolare contratto, ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale

DETRAZIONI	FATTISPECIE
detrazione di Euro 200 maggiorata di Euro 50	a) per l'unità immobiliare ad uso abitativo adibita



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

<p>per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400. La maggiorazione di Euro 50 opera limitatamente agli anni 2012 e 2013. Entrambe le detrazioni sono rapportate al periodo durante il quale si manifesta la condizione per cui spetta la detrazione stessa.</p>	<p>ad abitazione principale del soggetto passivo residente e per le relative pertinenze, come in premessa individuate</p> <p>b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, come in premessa individuate, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari</p> <p>c) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata</p> <p>d) per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, come in premessa individuate, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale</p> <p>e) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari</p>
--	---

- 2 di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e delle maggiori detrazioni previste, pena l'esclusione dal diritto, di presentare al Servizio tributi, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'imposta dovuta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio;
- 3 di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- 4 di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione;
- 5 di dichiarare il presente provvedimento, con la seguente votazione: presenti n. 17 Consiglieri, contrari n. 5 Consiglieri (Gabriele Cazzara, Carlo Trenti, Ignazio Filangeri, Matteo Vitale e Angelo De Pasquale - appartenenti al gruppo "Impegno per Granarolo"), favorevoli n. 12 Consiglieri, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera CC 21

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Vanes Trombetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rita Petrucci

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rita Petrucci

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

è stata affissa all'Albo Pretorio fino al

Granarolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rita Petrucci

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda le attestazioni ad esso riferite.

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____
